



COMUNE DI CESANO BOSCONONE

Città Metropolitana di Milano

Ufficio Bilancio

Allegato 3

Capitolato - Patto d'Integrità da controfirmare per accettazione
(da inserire nella Busta A)

CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI UN IMMOBILE AD USO BAR DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO A CESANO BOSCONONE - PARCO PERTINI VIA ROMA – DURATA 5 ANNI eventualmente prorogabili

CAPITOLATO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto del presente Capitolato la concessione in uso a titolo oneroso dell'immobile sito all'interno del parco comunale "Sandro Pertini" – via Roma – ad uso bar e l'area pertinenziale.

L'immobile, sito all'interno del parco comunale "Sandro Pertini" in via Roma a Cesano Boscone, presenta una superficie coperta complessiva di circa 80 mq. Tale area include circa 52 mq destinati a zona bar, 20 mq adibiti a retrobottega e servizio igienico per il personale, e 8 mq riservati ai servizi igienici pubblici. Completa la proprietà un'area esterna di pertinenza di circa 353 mq. (cfr. Allegato 1 - Planimetria).

La suddetta concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche; il rapporto di concessione che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dal presente Capitolato, che è parte integrante dell'avviso pubblico, e dall'atto di concessione successivamente stipulato nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati e dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata dell'affidamento è di anni 5 (cinque), eventualmente rinnovabili di ulteriori anni 3 (tre), ovvero anche per un periodo inferiore, previo esplicito atto motivato da parte della Giunta Comunale.

In caso di necessità vi è la possibilità di proroga tecnica, esclusivamente per il tempo necessario alla conclusione di una nuova procedura di assegnazione avviata con successivo avviso pubblico, in conformità all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. **E' esclusa la proroga tacita.**

Nel corso della concessione, l'Ente si riserva di effettuare lavori di ristrutturazione della struttura ad uso bar, compatibilmente con le attività del bar stesso, concedendo un'eventuale proroga di egual durata del periodo dei lavori stessi.

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE

Il prezzo del canone annuo sarà fissato in fase di gara su offerta economica a rialzo sulla base d'asta fissata in **€ 5.000,00** (cinquemila,00). In caso di presentazione di un piano di interventi di manutenzione straordinaria e/o migliorie di almeno **€ 20.000,00**, preventivamente approvato dall'Ente, è previsto l'abbattimento del canone annuo nella misura massima del 50%. Tale agevolazione sarà riconosciuta per un periodo non superiore ai primi 5 (cinque) anni e, in ogni caso, fino a concorrenza della spesa effettivamente investita e rendicontata.

In caso di reiterazione o rinnovo dell'affidamento, nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 2, il canone annuo sarà soggetto alla rivalutazione annua secondo gli indici dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT salvo diverse indicazioni contenute nell'atto della Giunta Comunale.

Le spese relative alle utenze di energia elettrica saranno a totale carico del concessionario.

Le spese relative all'utenza idrica saranno a totale carico dell'ente.

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi assunti con la stipula della concessione, il concessionario si impegna a costituire un deposito cauzionale infruttifero tramite fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo del canone complessivamente



dovuto per l'intera durata della concessione, determinato sulla base dell'offerta economica risultata aggiudicataria, redatta in conformità agli schemi tipo vigenti.

Detto deposito verrà restituito a scadenza della concessione, successivamente alla riconsegna dell'immobile e previa verifica dell'assenza di danni o pendenze. Sarà invece incamerato dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui l'assegnatario, nonostante la preventiva diffida ad adempiere, si renda inadempiente anche solo a uno degli obblighi del contratto, salvo, in ogni caso, l'obbligo della immediata ricostituzione pena la decadenza dell'assegnazione.

ART. 5 – CONSEGNA DELL'IMMOBILE

All'atto dell'affidamento verrà redatto e sottoscritto, da entrambe le parti, un apposito verbale di consegna dell'immobile, e delle sue pertinenze. Il concessionario deve impegnarsi alla riconsegna dell'immobile, delle sue pertinenze, in piena efficienza o quantomeno nelle medesime condizioni in cui è stato preso in consegna. Anche nel momento della riconsegna verrà redatto e sottoscritto, da entrambe le parti, un apposito verbale.

ART. 6 – PRESTAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario gestirà la struttura in modo da garantire l'ottima conservazione della stessa garantendo, nel contempo, la massima fruibilità ai cittadini.

Il Concessionario dovrà altresì farsi carico di:

- mantenere correttamente la struttura procedendo con i controlli necessari per quanto riguarda l'impianto antincendio;
- provvedere all'installazione di un numero congruo di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sia all'interno che nell'area esterna di pertinenza dell'immobile, garantendone lo svuotamento con cadenza almeno giornaliera.

Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese relative all'espletamento delle prestazioni di cui ai successivi Articoli 7, 8 e 9.

ART.7 – CRITERI DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE

Il Concessionario sarà tenuto ad utilizzare l'immobile per le sole finalità che hanno determinato la concessione e secondo le modalità indicate nell'atto di concessione che sarà successivamente stipulato.

Il Concessionario gestirà la struttura in modo da garantire l'ottima conservazione della stessa e la massima fruibilità ai cittadini.

Il Concessionario non potrà avanzare pretese di qualsiasi tipo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione e/o adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si dovessero rendere necessari ai fini e nei limiti dell'uso convenuto.

Sia al momento della consegna che all'atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio dal quale emerge lo stato dell'immobile.

Il Concessionario dovrà iniziare la gestione del servizio bar entro 30 giorni dalla firma dell'atto di concessione e contestuale consegna dell'immobile ovvero entro un congruo termine concordato con l'Amministrazione Comunale. Non è consentita l'introduzione e la messa in esercizio di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici, meccanici o elettronici che prevedono vincite in denaro e/o in qualsiasi altra forma di premio (es. videopoker, slot machine, v. commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS).

Il Concessionario dovrà lasciare l'immobile libero da persone e cose al termine della durata della concessione o in caso di revoca/risoluzione della stessa.

Il Concessionario è autorizzato ad attivare, alle condizioni previste al successivo Art. 8, il servizio bar esistente all'interno dell'immobile nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di licenze commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande (S.C.I.A.). Tale autorizzazione è operante limitatamente al periodo di durata della concessione e non è trasferibile o prorogabile.



ART.8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Regolarità contributiva

Il concessionario ha l'obbligo di possedere e mantenere, per tutta la durata dell'affidamento, la regolarità contributiva attestata tramite DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, pena la risoluzione di diritto della concessione ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Monitoraggio economico-finanziario

Il concessionario si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla sua approvazione e comunque a cadenza annuale, copia del bilancio d'esercizio completo o della dichiarazione dei redditi per le ditte individuali, al fine di consentire la verifica dell'andamento gestionale e della sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

Tutela del lavoro e personale

Il concessionario assume l'obbligo di applicare integralmente, nei confronti del personale impiegato nel servizio, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore vigente stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, garantendo parità di trattamento, tutele previdenziali e piene condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Adempimenti tributari locali (TARI)

Il concessionario è obbligato, ai sensi dei regolamenti comunali vigenti, a presentare formale dichiarazione di inizio occupazione/detenzione dei locali commerciali assegnati entro i termini di legge, restando ad esclusivo suo carico l'integrale e tempestivo pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Gestione bar

Il servizio bar dovrà essere effettuato con apertura obbligatoria giornaliera e continuativa (escluso eventuali giorni di riposo) dal mese di aprile al mese di ottobre.

Il concessionario avrà l'obbligo di garantire l'apertura dell'immobile in occasione di manifestazioni eventi organizzati all'interno del parco per i quali l'Ente faccia preventiva richiesta

Il concessionario dovrà garantire la piena ed ampia fruibilità della struttura alla cittadinanza adoperandosi per evitare che, nella struttura e nelle sue pertinenze, possano verificarsi alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura.

Servizi igienici

Il concessionario dovrà garantire:

- L'apertura giornaliera dalle 8:00 alle 19:00.
- La chiusura giornaliera a fine attività.
- La pulizia e la fornitura del materiale igienico sanitario.
- La manutenzione ordinaria.
- La custodia e la sorveglianza.

La manutenzione straordinaria sarà a carico dell'ente.

Per la gestione del servizio bar il Concessionario inoltre dovrà

- a) Essere in possesso dei requisiti di onorabilità (individuati nell'art. 71 D.Lgs n. 59/2010) e di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11,92,131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931 n. 773
- b) Garantire che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 "effetti delle misure di prevenzione previste dal



codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documento antimafia”)

- c) Di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del d.lgs 26/03/2010 n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore indicati di seguito:
1. Di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti (SAB), istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome;
 2. Di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
 3. Di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione, in qualità di dipendente qualificato;
 4. di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea. Possedere titolo di studio idoneo equivalente secondo le tabelle ministeriali vigenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere con manodopera idonea, e con fornitura di adeguato materiale di consumo, ad eseguire tutti gli interventi di pulizia e sanificazione della struttura e delle sue pertinenze, adottando ogni misura e cautela affinché il tutto sia tenuto in perfetto stato igienico al fine di garantire e preservare l'igiene e la salute, attenendosi rigorosamente alle norme di legge vigenti in materia compresi i protocolli H.A.C.C.P.. Tali operazioni dovranno svolgersi con frequenza almeno giornaliera.

Saranno a totale carico del Concessionario tutte le spese di manutenzione ordinaria, compreso l'onere per l'acquisto del materiale vario occorrente e quant'altro necessari per garantire la normale funzionalità della struttura.

Al termine della concessione, anche nell'eventuale ipotesi di risoluzione anticipata di cui all'Articolo 14, è espressamente prevista l'acquisizione da parte del Comune, a titolo gratuito e senza onere di alcun tipo, delle migliorie apportate all'immobile e alle sue pertinenze a fronte degli interventi di piccola manutenzione e manutenzione ordinaria che verranno previsti nell'atto di concessione.

Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità e si impegna a manlevare relativamente ai rapporti con i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'Art.1676 Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti del concessionario non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

Il personale che verrà impegnato nell'espletamento della concessione dovrà sempre garantire il massimo rispetto degli utilizzatori e dei loro diritti e verificare il rispetto delle attrezzature e dell'ambiente.

Il concessionario durante la propria attività deve provvedere, a proprie cure e spese, ad attivare un servizio di Primo Soccorso mantenendo a disposizione degli utenti i necessari medicinali ed apporti ausili, nonché ad adottare ogni accorgimento utile alla sicurezza dell'immobile verso dipendenti, collaboratori e fruitori del servizio, ai sensi di legge, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

Il Concessionario, nell'esecuzione della gestione, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti

ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si assumerà ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale per eventuali danni sopravvenuti a cose e/o a persone durante e/o a causa dello svolgimento delle attività e/o comunque connessi con la gestione dell'immobile dato in uso.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da tutte le eventuali responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che possano derivare, per qualsiasi motivo, durante lo svolgimento dell'attività e da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.



A garanzia delle obbligazioni citate il Concessionario è tenuto, sotto la propria responsabilità, a stipulare adeguate polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), con Compagnia e/o Società di primaria importanza, per fruitori, propri collaboratori, e per tutti gli altri frequentatori della struttura, con adeguati massimali non inferiori a euro 1.500.000,00 per sinistro.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali furti, danni da incendio e danni derivanti da atti vandalici nei confronti dei beni di proprietà del Concessionario, o affidati a esso da terzi in comodato d'uso, custoditi all'interno della struttura e delle sue pertinenze.

ART.10 – CONTROLLI

Il Comune si riserva di procedere in qualsiasi momento, per mezzo di proprio personale o della Polizia Locale, al controllo delle condizioni di conservazione dell'immobile e delle attrezzature date in consegna, nonché di accertare la regolare esecuzione della concessione, e l'esecuzione puntuale della pulizia e della manutenzione ordinaria. Il Comune potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. La prescrizione dovrà essere formalizzata con apposita richiesta scritta, nella quale saranno stabiliti i termini entro cui i lavori dovranno essere eseguiti. Qualora non venissero eseguiti nei termini indicati, il Comune si sostituirà d'ufficio per l'esecuzione dei lavori, addebitandone i costi al concessionario maggiorati delle spese di istruttoria, si procederà al recupero mediante rivalsa sulla cauzione.

Art. 11 – ABBANDONO O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente concessione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa, senza il preventivo benestare del Comune (fatto salvo i casi di forza maggiore).

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune potrà sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'Ufficio, ponendo a carico dello stesso le relative spese ed il risarcimento dei danni.

ART.12 – CESSIONE DEL CONTRATTO.

È fatto espresso divieto al concessionario di trasferire a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nel presente Capitolato e nell'atto di concessione che sarà successivamente stipulato.

È vietata ogni forma, anche parziale, di subappalto o subconcessione ad altri soggetti.

ART.13 – MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica al contenuto dell'atto di concessione sarà valida solo se espressamente concordata ed approvata formalmente dalle parti per iscritto a pena di nullità.

ART.14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Comune avrà diritto di risolvere, unilateralmente e con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 1456 c.c. (Clausola Risolutiva Espressa), la presente concessione al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora il Concessionario o i suoi collaboratori pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o di regolamenti ovvero la non osservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento del concessionario o mutino i fini e gli scopi istituzionali perseguiti dal medesimo, o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura dello stesso tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale l'atto concessorio è stato stipulato;
- c) qualora si verifichino due contestazioni gravi al concessionario da parte dell'Ente;
- d) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nel contratto.
- e) mancato rispetto delle disposizioni dell'Art. 3 – **CANONE**
- f) mancata realizzazione degli interventi proposti in fase di gara (efficientamento energetico, sicurezza, ammodernamento, mitigazione del confort estivo e invernale) entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione.

Sono in ogni caso considerate gravi violazioni:

- violazioni del disposto dell'**ART. 4 – CAUZIONE.**
- mancato rispetto delle disposizioni dell'**Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.**



- mancato pagamento del premio annuale assicurativo dell'**ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**.
 - quanto previsto dall'**Art. 11 – ABBANDONO O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**, con riferimento all'abbandono arbitrario del servizio.
 - violazioni del disposto dell'**ART.12 – CESSIONE DEL CONTRATTO**.
 - **reiterata e continua violazione delle norme contrattuali**.
- La risoluzione avverrà senza alcun risarcimento da parte del Comune nei confronti del concessionario e/o di terzi.

Art. 15 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Decorsi 30 giorni, dalla comunicazione di risoluzione, il Comune ha facoltà, anche in presenza di opposizione, di gestire in proprio o nei modi che riterrà la struttura e il servizio bar procedendo allo sgombero coattivo dei locali.

Art.16 – INFRAZIONI DI LIEVE ENTITÀ' E REGIME SANZIONATORIO

In caso di infrazioni di lieve entità, di cattiva o difforme esecuzione del servizio di mancata osservazione delle norme generali d'uso della struttura o di non ottemperanza in tutto o in parte agli obblighi contrattuali, il concessionario è tenuto al pagamento di una penalità:

- a) di Euro **100,00 (cento/00)** nel caso di servizio non reso, in ragione giornaliera;
- b) da Euro **100,00 (cento/00)** a Euro **500,00 (cinquecento/00)** per servizi qualitativamente insoddisfacenti tenuto conto della gravità dell'inadempienza sulla base della quale l'Amministrazione Comunale stabilirà l'entità della penale stessa.

L'applicazione della penalità, stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà, entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa, di presentare le proprie controdeduzioni.

Si procede al recupero della penalità mediante rivalsa sul Deposito Cauzionale/Fidejussione.

La penalità non trova applicazione nei casi di inadempienza riconducibili a causa di forza maggiore debitamente documentati.

ART. 17 – AVVIAMENTO

Considerata la natura di concessione amministrativa del presente atto, è escluso ogni diritto relativo al compenso per la perdita dell'avviamento a favore del Concessionario per qualsiasi evenienza di cessazione della concessione, ivi compresa la cessazione per scadenza naturale della Concessione.

ART. 18 – REGISTRAZIONE CONTRATTO

Eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula dell'atto di concessione, successivo all'aggiudicazione, sono a carico del Concessionario.

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Comune si riserva il diritto di richiedere la sospensione delle attività nell'immobile, esclusivamente per motivi di pubblica utilità imposta dagli Organi territorialmente competenti o per ragioni di ordine pubblico.

Per quanto non regolamentato dall'avviso pubblico, dal presente Capitolato che ne è parte integrante e dal successivo Contratto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura degli atti.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Cesano Boscone e il Concessionario, è competente il Foro di Milano.

Cesano Boscone, li 07/07/2026

Il Direttore del
Settore Bilancio
f.to Sonia Antonietta Dalla Longa



**CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DI UN IMMOBILE AD USO BAR DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO A CESANO BOSCONI - PARCO PERTINI VIA ROMA -**

PATTO D'INTEGRITA'

tra il Comune di Cesano Boscone e la Società, (di seguito
denominata Società), sede legale in, via
.....n..... codice fiscale/P.IVA,
rappresentata da in qualità di
.....



IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO E PRESENTATO INSIEME ALL'OFFERTA DA CIASCUN PARTECIPANTE ALLA GARA IN OGGETTO. LA MANCATA CONSEGNA DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.

VISTI:

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT);
- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C);
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché l'analogo Regolamento comunale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

articolo 1. Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

articolo 2. La società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

articolo 3. Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.



COMUNE DI CESANO BOSCONI
Ufficio bilancio

Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

articolo 4. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

articolo 5. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la società:

(il legale rappresentante)

(firma leggibile)